



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO

per l'applicazione

della TASSA sui RIFIUTI (TARI)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Articolazione del Tributo _____	3
Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria _____	3
Articolo 4 - Determinazione della base imponibile _____	3
Articolo 5 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti _____	4
Articolo 6 - Utenze domestiche - Numero di occupanti _____	4
Articolo 7 - Utenze domestiche - Pertinenze _____	5
Articolo 8 - Utenze domestiche - Riduzioni _____	5
Articolo 9 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale _____	6
Articolo 10 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni _____	9
Articolo 11 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio _____	10
Articolo 12 - Dichiarazione _____	10
Articolo 13 - Versamento e relative scadenze _____	11
Articolo 14 - Tariffa giornaliera _____	11
Articolo 15 – Potenziamento dell'ufficio tributi _____	12
Articolo 16 - Funzionario responsabile del tributo _____	12

Articolo 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, integrano le disposizioni del combinato disposto degli art.1 commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013 n.147 e art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160, che definiscono la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Articolo 2 - Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.

Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta in relazione ai mesi di possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo. Si computa per intero il mese qualora il possesso, l'occupazione o la detenzione si siano protratti per più di 15 giorni.

Articolo 4 - Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.
4. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:
 - i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
 - i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.;
 - i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;

- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 5 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,60
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	1,23	3,20
6 o più	1,30	3,70

Articolo 6 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare.
3. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.

4. Per le persone giuridiche che siano titolari di utenze abitative, il numero di occupanti viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salvo che il contribuente dimostri, con idonea prova documentale, quale, ad esempio, la certificazione anagrafica, la reale composizione del nucleo familiare che occupa l'immobile.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo "Dichiarazione", fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale.
6. Tali variazioni comportano l'adeguamento del tributo a decorrere dallo stesso mese se la variazione è intervenuta entro il 15° giorno compreso del mese ovvero dal mese successivo se la variazione è intervenuta oltre il 15° giorno.
7. Per le abitazioni private, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa, applicando il coefficiente Ka relativo ad un componente.

Articolo 7 - Utenze domestiche - Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Articolo 8 - Utenze domestiche - Riduzioni

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte, per le utenze domestiche:
 - a) del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori;
 - b) del 70% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo "Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio";
 - c) del 70% per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l'importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o detengano un alloggio con superficie,

pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq 70, tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione del Servizio sociale;

d) del 70% per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che:

- il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 7.385,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
- i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120;

Tale riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende richiedere, allegando il modello ISEE. Per il solo anno 2020, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2020.

Le agevolazioni di cui alle lett. c) e d) sono applicate solo ai contribuenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti relativa all'anno precedente e sono rispettivamente cumulabili esclusivamente con la riduzione per utenze situate al di fuori del perimetro di raccolta. È, quindi, escluso qualsiasi cumulo con altre agevolazioni, di qualsiasi natura.

2. La quota variabile è ulteriormente ridotta, per le utenze domestiche, del 10% per i contribuenti iscritti all'albo dei compostatori, limitatamente all'abitazione di residenza e relative pertinenze; tale riduzione è applicata solo ai contribuenti in regola con i pagamenti della tassa rifiuti dell'anno precedente. La riduzione non è cumulabile con le riduzioni di cui al comma 1.

Articolo 9 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria DPR 158/1999	Categoria Tares	Descrizione categoria	coefficiente Kc	coefficiente Kd
1	1.1	Scuole e istituti in genere, asili	0,400	3,280
1	1.2	Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza etc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive	0,454	3,724
1	1.3	Sedi di circoli privati	0,670	5,500
1	1.4	Circoli ricreativi aziendali	0,543	4,457

2	2	Teatri, cinematografici, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante	0,430	3,500
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat.1; cabine telefoniche	0,600	4,900
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900
4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	0,828	6,797
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	0,828	6,797
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,872	7,143
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, etc.	0,880	7,210
6	6.1	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
6	6.2	Le aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata	0,510	4,220
7	7	Alberghi con ristorante	1,640	13,450
8	8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,080	8,880
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato	1,000	8,200
9	9.2	Caserme in genere ed annessi, case di prevenzione	1,000	8,200
9	9.3	Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e di rieducazione privati	1,250	10,220
10	10	Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle U.S.L.	1,070	9,680

11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie	1,273	10,432
11	11.2	Uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, etc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale	1,273	10,432
12	12.1	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere	0,610	5,030
12	12.2	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale	0,610	5,030
13	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,410	11,550
14	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	16	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580
17	17	Parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune	1,195	9,806
18	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,904	7,448
19	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,189	9,756
20	20	Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi	0,866	7,090
21	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,863	7,058
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	23	Mense, birrerie, amburgherie	4,989	40,919
24	24.1	Bar, caffè	4,962	40,657
24	24.2	Pasticcerie	3,960	32,440
24	24.3	Gelaterie	3,960	32,440
25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,220	18,202
26	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,203	18,056
27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante	7,170	58,760
27	27.2	Pizza al taglio	7,170	58,760

27	27.3	Pescherie	7,170	58,760
28	28	Ipermercati di generi misti	2,203	18,068
29	29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori e piante	6,920	56,780
30	30	Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors; sale da gioco	1,040	15,680
31	31	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibiti ad abitazioni private e relative pertinenze	0,167	1,392

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.IAA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Articolo 10 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:

- a) del 70% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo “Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio”;
- b) di una percentuale della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare al netto del tributo TEFA di competenza della provincia, per chi avvia rifiuti al recupero, proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti.

La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale la intende richiedere.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della

documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.

2. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui alla lettera c) del comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso del tributo. La riduzione è riconosciuta solo ai contribuenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti per l'anno di riferimento alla data di presentazione della domanda.

Articolo 11 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.
2. In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale in zone all'interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità (anche in base alla distanza del cassonetto) e frequenze. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano i perimetri già individuati dalla Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.

Articolo 12 - Dichiarazione

1. La dichiarazione relativa alla TARI, contenente tutti gli elementi necessari per il calcolo del tributo, deve essere presentata entro il termine stabilito dalla normativa.
2. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi di tutti i soggetti occupanti o detentori dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;

- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria);
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.

4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

Articolo 13 - Versamento e relative scadenze

1. Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in due rate:
 - entro il 31 luglio, acconto pari al 60% del tributo, calcolato con le tariffe dell'anno precedente sulla base imponibile dell'anno in corso;
 - entro il 1° dicembre, saldo calcolato con le tariffe dell'anno in corso.

Per il solo anno 2020, la scadenza della rata in acconto è fissata al 30 settembre.

2. Per le variazioni intervenute in corso d'anno, che incidono sull'ammontare del tributo, il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre.

Articolo 14 - Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

Articolo 15 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto previsto dalla normativa (articolo 1, comma 1091, Legge 30/12/2018 n.145) una percentuale del gettito relativo ai maggiori proventi derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento del tributo è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine la Giunta Comunale approva il regolamento per la determinazione della percentuale e le relative modalità di attribuzione al personale dell'ufficio tributi.

Articolo 16 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.